REGOLAMENTO (CEE) N. 2455/82 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1982

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1332/82 e (CEE) n. 1498/82 per quanto riguarda il termine per la stipulazione del contratto di ammasso privato di formaggio da riporto e Pecorino romano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1332/82 della Commissione [3] prevede le modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi da riporto durante la campagna lattiero-casearia 1982/1983; che, per quanto riguarda la stipulazione del contratto, l'articolo 2, paragrafo 3, non ha previsto alcun termine entro il quale il contratto debba essere stipulato; che, analogamente, tale termine non è previsto neppure dal regolamento (CEE) n. 1498/82 della Commissione [4] che istituisce un aiuto all'ammasso privato di formaggio Pecorino romano; che risulta quindi necessario introdurre in detti regolamenti una disposizione secondo la quale il contratto deve essere stipulato entro e non oltre quaranta giorni dalla data di inizio dell'ammasso contrattuale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1332/82 è sostituito dal seguente testo:

« 3. Il contratto di ammasso è stipulato:

a) per iscritto e con l'indicazione della data di inizio dell'ammasso contrattuale; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto;

b) dopo la fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, quaranta giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale »

2. L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1498/82 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Il contratto di ammasso è stipulato:

a) per iscritto e con l'indicazione della data d'inizio dell'ammasso contrattuale; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto;

b) dopo la fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, quaranta giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 150 del 29. 5. 1982, pag. 76.
(4) GU n. L 161 del 12. 6. 1982, pag. 9.